



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti del procedimento iscritto al n° _____ } C.P., avviato con ricorso ex artt. 160 e 161, comma 6°, legge fall., depositato in data 5.11.2018 da “I

S.r.l. in liquidazione”, con sede in _____, viale _____, in persona del liquidatore sig. _____, con gli avvocati I _____, I _____

e I _____;

sentito il giudice delegato;

rilevato che è scaduto il termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6°, legge fall. e che è stata presentata istanza di proroga del termine ai sensi della medesima disposizione di legge;

rilevato che nell'istanza di proroga si legge testualmente che “I _____

si propone di risolvere lo stato di crisi in cui si trova, attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182**bis** legge fall., soprattutto al fine di limitare i costi, che sarebbero certamente maggiori, laddove si accedesse ad una procedura di concordato preventivo”;

ritenuto, pertanto, che parte ricorrente dichiara di avere abbandonato



l'intenzione di proporre un concordato ai suoi creditori, riservandosi di presentare invece un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, avvalendosi della facoltà espressamente concessa dalla legge in tal senso;

ritenuto che, in tale situazione, non si ravvisano "giustificati motivi" (art. 161, comma 10°, legge fall.), per concedere la proroga del termine, in quanto la proroga può essere concessa quando difficoltà oggettive rendono necessario un tempo maggiore per formulare la domanda di concordato completa di proposta e di piano, non certo quando il ricorrente non ha più intenzione di presentare quella domanda (e lo dichiara espressamente);

ritenuto, infatti, che una cosa è *presentare* alla scadenza del termine un accordo di ristrutturazione dei debiti con la relativa domanda di omologazione, altra cosa è chiedere – sotto forma di proroga del termine concesso per la proposta di concordato – un termine in pendenza di *trattative* per la conclusione di un accordo di ristrutturazione; differenza non solo concettuale, ma anche rilevante sul piano della vigente normativa, posto che la domanda di concordato, anche se "in bianco", comporta l'automatica protezione da azioni cautelari ed esecutive dei creditori (art. 168 legge fall.), mentre la pendenza di trattative per la conclusione di un accordo di ristrutturazione comporta soltanto la possibilità di fare *richiesta* di quella protezione, peraltro subordinata alla presentazione di una proposta di accordo corredata da una autocertificazione sul coinvolgimento nelle trattative di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una attestazione di un professionista indipendente che la proposta, se accettata dai destinatari, assicura l'integrale pagamento dei creditori estranei (solo se così corredata – e pubblicata nel registro delle imprese – la richiesta produce una protezione corrispondente a quella della domanda di concordato, ma provvisoria e sottoposta all'immediato vaglio del tribunale, che può confermarla o meno, previa fissazione di udienza e coinvolgimento dei creditori: art. 182**bis**, commi



6° e 7°, legge fall.);

ritenuto, pertanto, che non può essere concessa – per mancanza dei necessari “giustificati motivi” – la proroga del termine concesso per proporre un concordato preventivo, laddove la proroga sia richiesta da un ricorrente che dichiara di non avere più intenzione di presentare quella proposta;

visto l'art. 162 legge fall.;

fissa l'udienza del 31.1.2019, ore 11.00, per la comparizione in camera di consiglio della società debitrice.

Si comunichi.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 9.1.2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

